

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

**CONCERNENTE IL «DOSSIER MITROKHIN» E L'ATTIVITÀ
D'INTELLIGENCE ITALIANA**

RESOCONTO STENOGRAFICO

DELLA 82^a SEDUTA

MARTEDÌ 24 GENNAIO 2006

Presidenza del presidente Paolo GUZZANTI

INDICE*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

PRESIDENTE:
GUZZANTI (FI), senatore Pag. 3 |

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE:
GUZZANTI (FI), senatore Pag. 3 |

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, dottor Enrico di Nicola, e del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, dottor Paolo Giovagnoli.

PRESIDENTE:	
GUZZANTI (FI), senatore	Pag. 3, 5, 7 e passim
BIELLI (DS-U), deputato	17, 18
FRAGALÀ (AN), deputato	7, 11, 13 e passim
PAPINI (MARGH-U), deputato	25, 26, 27
RAISI (AN), deputato	14, 21, 22 e passim
	<i>DI NICOLA Pag. 4, 7, 9 e passim</i>
	<i>GIOVAGNOLI 6, 11, 14 e passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 13,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso e che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Comunico che, in data 10 novembre 2005, il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Enzo Raisi, in sostituzione del deputato Roberto Menia, dimissionario.

Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, dottor Enrico di Nicola, e del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, dottor Paolo Giovagnoli

PRESIDENTE. La Commissione procede oggi all'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, dottor Enrico di Nicola, e del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, dottor Paolo Giovagnoli.

Ringrazio sentitamente i nostri ospiti non solo per la cortesia (che hanno tutti coloro che vengono in Commissione per aiutarci nello svolgimento dei nostri lavori), ma anche per la disponibilità dimostrata e per la sollecitudine con la quale hanno accolto l'invito della Commissione. La presente audizione è stata calendarizzata dall'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi nella riunione del 18 gennaio 2006, al fine di approfondire alcuni aspetti relativi alla strage di Bologna del 2 agosto 1980.

Ricordo che, in data 14 dicembre 2005, la Procura della Repubblica di Bologna ha trasmesso copia integrale del fascicolo del procedimento penale n. 788/01 K – reg. mod. 45 con intestazione «Atti relativi a Cellule rivoluzionarie tedesche – strage 2 agosto 1980», richiesto dalla Commissione in data 7 novembre 2005 e che la stessa Procura ha aperto un procedimento contro ignoti n. 7823/2005 R.G. modello 44.

Come di consueto, chiedo ai nostri ospiti – in primo luogo, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, dottor Enrico di Nicola – se intendono svolgere un intervento introduttivo; altrimenti potremmo passare direttamente alle domande dei colleghi parlamentari.

DI NICOLA. Signor Presidente, anzitutto desidero scusarmi per avere risposto in ritardo ad un suo messaggio, ma trovandomi in treno non ho potuto farlo subito (è noto che la tratta Roma-Bologna determina queste *impasse*).

Sempre in relazione alla convocazione, faccio presente che, appena rientrato a Bologna dopo aver ricevuto comunicazione della convocazione della Commissione, ho letto sui giornali la risposta data dall'onorevole Valentino, sottosegretario di Stato per la giustizia, che ha preannunciato la volontà del Ministro della giustizia di delegare un'indagine conoscitiva presso la Procura della Repubblica di Bologna al fine di svolgere accertamenti in merito alla mancata iscrizione di Kram nel registro degli indagati.

Come ho già accennato al Presidente, nel merito vorrei dare alcune comunicazioni alla Commissione anche per fare chiarezza.

Per quanto riguarda i fatti, sempre in relazione al comportamento della Procura di Bologna, dobbiamo distinguere due tempi: il 2001 e il 2005. Si accusa la Procura di Bologna di ritardo nell'attività di indagine e soprattutto in quella di iscrizione del procedimento, il quale nel 2001 è stato iscritto come procedimento «Atti relativi a...» e, dopo che sono state fatte indagini, si è concluso con un visto «si archivi» senza sottoporre al giudice per le indagini preliminari tutta l'attività conoscitiva svolta per verificare la presenza di elementi di reato. Questo è il primo periodo che qui si chiude: avevamo elementi che erano assolutamente insufficienti, sulla base delle norme processuali, per iscrivere chicchessia in relazione a tali fatti.

C'è un secondo periodo che inizia nel luglio scorso con una interpellanza presentata dall'onorevole Fragalà, alla quale noi rispondiamo. In tale interpellanza c'erano ulteriori elementi rispetto a quelli conosciuti dai magistrati della Procura di Bologna, cioè da noi. A questo punto, abbiamo raccolto i fatti che risultano da tale interpellanza e abbiamo risposto puntualmente alla Direzione generale del Ministero competente; in questa risposta, abbiamo spiegato gli elementi di conoscenza che noi avevamo nei fascicoli e negli atti. Ci siamo, però, attivati per avere altri elementi di conoscenza. Il 22 settembre 2005, poi, è sopraggiunta un'altra interpellanza, che ha come primo firmatario l'onorevole La Russa, con la quale la magistratura viene a conoscenza di ulteriori elementi.

A questo punto, abbiamo iscritto un procedimento a carico di ignoti per l'ipotesi di strage del 2 agosto 1980 commessa da altri soggetti che non fossero soltanto coloro condannati con la sentenza dell'ergastolo. Inoltre, abbiamo delegato indagini che sono a vostra disposizione.

Mi sono limitato a riferire i fatti per sommi gradi. Per quanto riguarda i particolari, posso evidenziare che nel 2001 erano alla nostra attenzione soltanto i seguenti elementi: in primo luogo, il tedesco Kram, che faceva parte delle Cellule rivoluzionarie, era stato a Bologna nella notte tra il 1° ed il 2 agosto presso l'hotel «Centrale», dove si era registrato in modo palese e certo. Il Kram era sottoposto a controllo da parte delle autorità di polizia italiane, che erano state preavvisate del suo arrivo dalle autorità di polizia tedesche. Il Kram, alla frontiera, era stato control-

lato e visitato dalla polizia italiana e poi era stato a Bologna. Il dato di fatto, dunque, è che effettivamente egli è stato a Bologna nella notte tra il 1° ed il 2 agosto.

Altro dato di fatto, che dobbiamo mettere accanto a questo già a nostra conoscenza, era che Kram faceva parte delle Cellule rivoluzionarie e che alcuni dei componenti di tali Cellule, in tempi diversi (dal 1960 al 2000), avevano compiuto degli atti o erano stati considerati vicini a Carlos. Carlos non compare in alcuno degli atti come in relazione alla strage: non compariva fino al 2001.

Terzo elemento, che poteva essere origine di un sospetto, era costituito dal fatto che il Kram era stato precedentemente in Italia, a Perugia, un'altra volta aveva preso alloggio a Bologna, presso il «Jolly Hotel», questo però molto tempo prima...

Di fronte a questa situazione, cosa deve fare il magistrato? Dopo aver aperto un procedimento come «Atti relativi a», deve fare quella che viene chiamata l'indagine conoscitiva, l'indagine informativa, che consiste nel cercare di acquisire tutti gli elementi per stabilire se iscrivere o no una notizia di reato che ha bisogno di ulteriori elementi concreti. A tale proposito, tutto questo è stato fatto, delegando la DIGOS e i Carabinieri. Alla data del 24 aprile la DIGOS ha risposto, senza fornire ulteriori elementi se non quelli che vi ho detto. Sulla base di questi fatti, nessun magistrato può procedere diversamente. Su questo tema, permettetemi di dirlo, posso essere abbastanza creduto, perché ho fatto parte della Commissione per la riforma del codice di procedura penale e mi sono occupato della materia quale relatore in Commissione. La notizia di reato c'è soltanto quando c'è una notizia qualificata (denuncia, querela, referto) nella quale viene attribuito ad un soggetto un certo reato. In secondo luogo, quando va attribuito un reato? Quando, anche da fonte diversa che però sia attendibile e che faccia capo ad un soggetto specifico ed individuato, vengano acquisiti elementi specifici indizianti in relazione ad un determinato reato a carico di un soggetto. Solo allora il magistrato può e deve iscrivere: come in questo caso, dove la notizia di reato era la strage, l'ipotesi poteva riguardare tutti coloro che facevano parte delle Cellule rivoluzionarie, ma a nessuno poteva essere attribuita la notizia. Ma questo lo abbiamo potuto dire dopo aver avuto le interpellanze, sulla base delle quali c'è stata l'iscrizione del procedimento contro ignoti.

Concludo dicendo che, per quanto riguarda le iscrizioni che ci sono state, noi abbiamo qui, a vostra disposizione, le deleghe che in data 13 dicembre 2005 e 22 gennaio 2006 abbiamo inviato al dirigente della DIGOS e al comandante del ROS perché ci fornissero elementi; sono deleghe non generiche, ma specifiche, che dimostrano la nostra volontà di accertare, come sempre, la verità.

PRESIDENTE. La ringrazio, signor Procuratore. Il dottor Giovagnoli intende aggiungere qualcosa al riguardo?

GIOVAGNOLI. Se ritenete, potrei intervenire per precisare una questione o un paio di questioni, considerando che tutto quello che ha detto il Procuratore effettivamente è avvenuto come egli l'ha riferito.

Sulla notizia che interessa, cioè la comunicazione che fu data nel 2001 dalla DIGOS (l'ho potuto ricostruire a memoria in quanto inizia con una frase di questo genere: «A seguito delle intese pregresse» e così via), mi telefonò a casa, personalmente, il dirigente della DIGOS, Rossetto, per dirmi che le autorità tedesche avevano chiesto una collaborazione e, vagliando le informazioni ricevute dai tedeschi, avevano verificato – adesso possiamo dire di nuovo – il fatto che il Kram aveva dormito a Bologna quella notte. Mi telefonò per dirmelo, perché sapeva che da anni, da quando era andato via il collega Mancuso, ero io a seguire tutto quello che riguardava le vicende della strage di Bologna ed io gli dissi: «Va bene, ce lo metta per iscritto, ci mandi una nota, ci faccia conoscere la questione». Così fece. Infatti, se voi la rileggete, come ho fatto io, la nota è molto neutra e dice addirittura che le indagini tedesche riguardavano la Gerhauser e non Kram; che Kram era interessante perché forse si vedeva con la Gerhauser.

L'altro elemento in più rispetto a quanto ha detto il Procuratore, ma che è già in quella nota, è che la stessa nota, con una perifrasi attenta a quello che riportava, sosteneva che queste notizie si sarebbero potute mettere in relazione con le interviste rilasciate da Carlos, che leggiamo sulla stampa. Peraltro, la cosa strana è che in questa nota si riferisce di una intervista più recente di t3

altre già conosciute dal nostro ufficio, in cui Carlos negava di essere a conoscenza di qualunque vicenda relativa alla strage. In realtà, noi sapevamo da altre notizie di giornale che ci erano state passate dalla DIGOS in precedenza, che in un periodo precedente (che adesso non so dire a memoria, ma insomma si tratta di non molto tempo prima), invece Carlos aveva detto che, in occasione della strage di Bologna, passava per Bologna un loro compagno, il quale era sceso dal treno in corsa e subito dopo era avvenuta l'esplosione. Talché loro, quelli della sua organizzazione, pensavano che l'attentato potesse essere stato fatto per colpire questo loro compagno, perché si pensava che questo compagno potesse essere pedinato, quindi che l'autorità italiana fosse a conoscenza del viaggio di nascosto di questo compagno.

Questo per dire che quella notizia voleva, per così dire, togliere un peso alla DIGOS e portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria una circostanza che comunque era bene che conoscesse: non era una notizia di reato e non andava iscritta a carico di alcuno.

PRESIDENTE. Grazie. Avrei voluto chiedere, ma indirettamente il dottor Giovagnoli l'ha già ricordato, il fatto che c'è stata una recente intervista di Carlos al «Corriere della Sera» in cui ripete che l'esplosione avvenne pochi minuti dopo che Kram era uscito dalla stazione, sia pure nelle circostanze che lei ha precisato (anche se nell'intervista del Corriere

non si parla del treno in corsa e così via). Si dice semplicemente che Kram non c'entra niente con la strage di Bologna.

DI NICOLA. Quella di Giovagnoli è del «Messaggero», del 3 marzo 2000.

PRESIDENTE. Sì, sì: è più dettagliata.

Bene. Ringrazio nuovamente e moltissimo i nostri due ospiti. Si sono iscritti a parlare l'onorevole Fragalà e l'onorevole Raisi. Do quindi subito la parola all'onorevole Fragalà, che prego di intervenire.

FRAGALÀ. Signor Presidente, aggiungo i miei apprezzamenti e ringraziamenti a quelli da lei espressi per l'estrema disponibilità e cortesia con cui il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, dottor Enrico di Nicola, e il sostituto procuratore presso il medesimo tribunale, dottor Paolo Giovagnoli, hanno accolto l'invito della Commissione a discutere di vicende che sono sempre state all'attenzione investigativa della Procura di Bologna dal momento in cui l'Italia, l'Europa e l'umanità tutta furono segnate dal gravissimo lutto rappresentato dall'evento terroristico del 2 agosto 1980.

Premetto subito che porrò una serie di domande utili a chiarire la vicenda ai non addetti ai lavori. L'attività di questa Commissione, insigne Procuratore, è rivolta soprattutto ad informare il Parlamento e l'opinione pubblica sul perché si sono verificati episodi tanto gravi. La stessa Commissione sul terrorismo e le stragi, della precedente legislatura, nel titolo istitutivo aveva la dizione di Commissione d'inchiesta finalizzata ad accertare per quale ragione in Italia una serie di fatti eversivi e terroristici non avesse trovato responsabilità e autori. È una domanda che proviene dall'intera opinione pubblica ed è sempre di attualità.

Abbiamo potuto porre sul tappeto tali questioni perché, a seguito dell'apertura degli archivi segreti dei Servizi dell'Est e dell'esame dell'archivio Impedian, il cosiddetto *dossier* Mitrokhin, è emersa un'attività eversiva e terroristica con una cabina di regia nelle centrali operative dei Servizi segreti dell'Est. È stata dimostrata soprattutto in Francia, grazie all'azione investigativa del giudice istruttore Bruguière, l'esistenza di una centrale terroristica che, nell'interesse dell'Unione Sovietica, tendeva a destabilizzare i vari Paesi europei, compresa l'Italia.

Proprio perché sono un convinto assertore del principio fondamentale della separazione dei poteri in democrazia e del fatto che questa Commissione, per i suoi poteri di indagine e di inchiesta, abbia al centro eventi particolarmente rilevanti che hanno segnato il tessuto civile del nostro Paese, passo immediatamente alla questione fondamentale: iscrizione nel modello 21, quello contenente una *notitia criminis*; iscrizione nel modello 45, presente in ogni Procura e nel quale vengono iscritte notizie che non contengono fattispecie identificabili come reato.

Signor Procuratore, ho subito notato la singolarità di questa iscrizione della nota della DIGOS di Bologna, proveniente direttamente da un rap-

porto dell'allora capo del dipartimento di pubblica sicurezza e della direzione centrale della polizia di prevenzione, dottor De Gennaro, che di lì a poco diventerà capo della Polizia. Ho subito notato quindi la singolarità della scelta suggerita dal dottor Giovagnoli, e successivamente approvata da lei. Mi riferisco alla circostanza singolare che questa nota fosse iscritta nel modello delle notizie non contenenti reato sulla base della lettura della giurisprudenza della Cassazione, richiesta proprio dal vostro ufficio nel 1991. Proprio in quell'anno infatti la Procura di Bologna sollevò un conflitto - non so se fu sollevato dal dottor Libero Mancuso o da qualche altro magistrato della Procura di Bologna - a seguito di alcune *querelle* con il Giudice per le indagini preliminari il quale sosteneva che quando una notizia *ab origine* viene iscritta nel modello 45 il Procuratore deve procedere all'archiviazione *de plano*, senza passare per il controllo del Giudice per le indagini preliminari. La Procura di Bologna invece, correttamente, già nel 1991 sollevò la questione e fece sorgere una serie di pronunce, prima della Corte di cassazione e poi addirittura delle Sezioni unite della Cassazione. In tali pronunce si affermava che, siccome la *ratio* dell'iscrizione nel registro delle notizie contenenti reato, il modello 21, serve a dare garanzie di legge a tutti gli indagati sull'attività del giudice e soprattutto a far sì che l'autorità giurisdizionale effettui un controllo sul pubblico ministero per impedirgli di commettere sciocchezze o scorrettezze, anche una notizia inizialmente iscritta nel modello 45, e che poi si scopre contenere elementi di reato, deve passare attraverso il Giudice per le indagini preliminari. Il pubblico ministero, affermano le Sezioni unite, non la può cestinare nel proprio archivio senza che vi sia il controllo del giudice perché in questo modo il pubblico ministero farebbe cadere tutte le garanzie di legge, sottraendo al controllo del giudice un fatto importante. Se questo è il tema, e lo avete sollevato voi per primi, appare singolare questa iscrizione.

Spiego subito perché le rivolgo queste domande. Insigne Procuratore, ormai non siamo più come nel vecchio codice con «Atti relativi a». Questi ultimi non esistono più e sono stati abrogati nel 1989-1990, quando il codice Rocco del 1930 è passato agli archivi della storia. Oggi quando il pubblico ministero riceve una notizia deve immediatamente scegliere, e se erra nella scelta deve poi passare dall'altra parte perché il sistema vuole che il giudice controlli ogni atto del pubblico ministero. Quest'ultimo non può nascondere al giudice qualcosa attraverso l'iscrizione nel modello 45, un'iscrizione che non passa per il controllo del giudice ma è soggetta immediatamente al pubblico ministero e nessuno ne sa nulla. Se le cose stanno così, la prima domanda, che appare anche tautologica, è la seguente: signor Procuratore lei sa meglio di me che l'articolo 335 del codice di procedura penale (registro delle notizie di reato) afferma che il pubblico ministero iscrive immediatamente nell'apposito registro custodito presso l'ufficio ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, nonché contestualmente dal momento in cui risulta il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito. Signor Procuratore, lei dunque condivide con me che l'iscrizione determina l'attivazione

delle garanzie, mentre nessuna garanzia viene attivata nel caso dell'iscrizione prevista dall'articolo 45.

Lei senz'altro poi condividerà con me che una notizia si iscrive nel modello 45 quando è impossibile immaginare o stabilire che da quella notizia possa scaturire una fonte di *notitia criminis*, tanto è vero che, celiando, nei convegni si dice che nel modello 45 si iscrivono gli inviti al Lions o al Rotary, ma certamente non notizie di particolare rilievo.

Nella lettera, che voi gentilmente avete inviato alla Commissione, si dice che si trattava di una segnalazione, ma la segnalazione non è un concetto previsto dal codice di procedura penale – sicuramente lei non ha mai ritenuto che vi potesse essere un atto della polizia definibile giuridicamente come segnalazione – è un termine che non esiste.

Detto ciò, a pagina 1 di quella che il suo Ufficio, con un termine atecnico non previsto dal codice di procedura penale, ha definito come segnalazione, vi è esplicitamente scritto che la DIGOS di Bologna sta procedendo ad indagini.

Signor Procuratore, conviene con me sul fatto che si trattava di indagini in corso? In quella pagina si dice che la DIGOS di Bologna sta procedendo ad indagini. Lei è d'accordo con me e può confermare alla Commissione che la DIGOS di Bologna stava svolgendo delle indagini?

DI NICOLA. Il problema da lei sollevato è estremamente interessante e mi interessa, oltre che per i tragici fatti in questione, anche sotto il profilo giuridico.

Io concordo con lei pienamente su ogni cosa, in particolare su quanto lei ha riferito a proposito della notizia di reato e della necessità dell'iscrizione quando vi siano determinati presupposti. Mi permetto di aggiungere che, per giurisprudenza costante della Cassazione, l'obbligo del pubblico ministero di iscrivere nel registro la notizia di reato ed il nome della persona alla quale il reato è attribuito postula che a carico di detta persona, quando la stessa non sia formalmente indicata nella stessa notizia di reato come soggetto asseritamente responsabile, emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti e non già di meri sospetti.

Vediamo se nel caso specifico la Procura di Bologna si sia mossa su questo insegnamento, che in base alle sue parole la trova d'accordo, oppure abbia addirittura violato l'articolo 112 della Costituzione. Se la Procura di Bologna avesse fatto un'operazione come quella che le viene addebitata in relazione a questo caso, ciò implicherebbe – sono io a dirlo e voglio che resti agli atti – non soltanto aver violato una legge ordinaria ma addirittura l'articolo 112 della Costituzione.

Ricordo poi ancora che, secondo la Cassazione, c'è la possibilità da parte del pubblico ministero di acquisire le notizie di reato sulla base di fonti o elementi meno validi che non siano indizianti, in relazione o alla sussistenza del reato o all'attribuzione del reato a certi soggetti.

Stando così le cose, il Procuratore della Repubblica potrebbe agire sulla base degli «Atti relativi a» procedendo alle indagini senza le relative garanzie. È vero, ma la Cassazione aggiunge – e noi ci siamo attenuti ad

essa – che questi atti informativi, per stabilire se acquisire una notizia di reato che non si ritiene ancora acquisita, non si devono assolutamente risolvere in atti che pregiudicano diritti del cittadino.

Ad esempio, sulla base di questa informativa o meglio di un esposto o di altro atto che non attribuisce il reato ad un determinato soggetto o addirittura – anche se non è questo il caso perché siamo a conoscenza del fatto che il reato sussiste – se non c'è ancora la possibilità di ipotizzare un reato, il pubblico ministero può compiere atti che non pregiudichino il diritto del cittadino. Qualora sia stato posto in essere un sequestro o una perquisizione, il provvedimento sarebbe annullato dalla Cassazione.

In questo caso, per accertare se si trattava o no di notizie di reato, ci siamo mossi soltanto sulla base di atti che non pregiudicano i diritti del cittadino. Abbiamo pertanto sollecitato le fonti di polizia giudiziaria a dirci cosa risultasse loro al riguardo e soltanto nel momento in cui hanno risposto che non avevano nulla, abbiamo scritto: «Visto, si archivi».

Posso naturalmente mettere a disposizione il progetto organizzativo relativo al 2002-2003, predisposto a seguito del mio insediamento presso la Procura di Bologna, nell'ambito del quale sono indicate mie specifiche direttive. Mi sento pertanto di confermare quanto risale all'aprile del 2001, pur non essendo io al momento ancora presente, perché personalmente, se fossi stato in quella posizione, avrei fatto le stesse cose.

Inoltre, la *notitia criminis* deve essere contenuta in un atto in cui un soggetto si assume la responsabilità di attribuire un reato ad una certa persona. Se tutto ciò manca, si dispone solo di «Atti relativi a» rispetto ai quali si esplica l'attività informativa che ho ricordato, senza toccare di una virgola il diritto del cittadino. Se dopo aver fatto tutto ciò si trova che non c'è notizia di reato, si agisce secondo due modalità. O si ipotizza un reato fantasma, quando si tratta addirittura di insussistenza di un reato, e si comunica al Giudice per le indagini preliminari che tale reato è stato ipotizzato soltanto per consentire il controllo dello stesso giudice per le indagini preliminari, evidenziandosi una contraddizione tra le circolari ministeriali e la Costituzione. Siccome ritengo che le circolari non siano da considerare se la Costituzione prevede qualcosa di diverso, sottopongo il caso al controllo del Giudice per le indagini preliminari.

Veniamo allo specifico, cioè al motivo per cui parliamo di segnalazione. Lei ha ragione sul fatto che non esiste un termine giuridico, se non per dire che la segnalazione viene prima della notizia. Quindi, si tratta sempre di un reato che viene segnalato prima; in tal modo, il pubblico ministero, quando deve compiere gli atti in 24 o 48 ore, ha avuto la segnalazione e può assumere la direzione di certe indagini e di certi atti.

Lei afferma che nella lettera del 18 aprile 2001 c'era scritto «Thomas Kram, nato a Berlino (...), esponente dell'organizzazione terroristica (...). Segnalazione» e che sulla base di questa si sarebbe dovuta fare l'iscrizione; fa presente inoltre che, nella prima pagina della lettera, si parlava già di indagini. Se permette, onorevole Fragalà, leggo il primo capoverso: «Come da precorse intese con la signoria vostra, e per la successiva valutazione, si trascrive qui di seguito una nota pervenuta a questo ufficio

dalla direzione centrale della Polizia di prevenzione, nella quale si segnala la presenza del nominato in oggetto». Quindi, si è mossa addirittura la polizia di prevenzione. Lei chiede il motivo per cui di fronte ad una direzione generale che si muove a livello nazionale la piccola Procura di Bologna si sia permessa di non fare l'iscrizione. Poi, però, si precisa: «La direzione centrale sta coordinando sul territorio nazionale le indagini finalizzate al rintraccio di Gerhauser Adrienne Agathe, nata ad Hannover (...), esponente dell'organizzazione Cellule rivoluzionarie, latitante dal 1987 e ricercata in campo internazionale perché accusata di essere responsabile di una serie di attentati incendiari e dinamitardi perpetrati in Germania negli anni 1986-1987». Allora, onorevole Fragalà, lei ha parlato di segnalazioni, di notizie di reato e di indagini quando queste indagini non hanno nulla a che fare con la strage di Bologna e non possono costituire un elemento tale da consentirmi di prendere questa nota e di dire che va iscritta. Mi scusi, ma le rispondo come se fossimo ad un convegno su questo tema.

GIOVAGNOLI. Rispetto agli argomenti posti dall'onorevole Fragalà su cui condividere, ho notato che su uno non possiamo assolutamente concordare: non si iscrive nel registro modello 45 quello che per definizione non potrà mai diventare reato; è il contrario, vale a dire che iscriviamo fatti che non sono notizie di reato allo stato, ma lo possono diventare.

DI NICOLA. Era d'accordo con noi.

GIOVAGNOLI. No, io ho capito che diceva il contrario e per questo sto rispondendo. Ad esempio, iscriviamo le segnalazioni di fallimento, le quali non costituiscono notizia di reato, ma poiché da quel momento si possono commettere i reati di bancarotta fraudolenta dobbiamo iscrivere; svolgiamo, quindi, l'attività che serve per verificare se da quella notizia nasce una notizia di reato ed, in quel caso, la passiamo al modello 21.

È quello che prevedeva la giurisprudenza del 1991: se, dalla notizia iscritta al modello 45, fin dall'inizio tra le righe risulta che non è stata letta o vista una notizia di reato di fatto oppure, facendo gli accertamenti, emerge una notizia di reato, non si può archiviare *de plano*, ma bisogna trasmettere al giudice.

In effetti, noi abbiamo chiesto alla polizia se il fatto che Kram fosse a Bologna poteva collegarsi in qualche maniera ad indizi che potessero farci pensare che aveva a che fare con la strage; la polizia (che adesso, alla luce del senno del poi, ci dice che la situazione è diversa) ci ha risposto che Kram era completamente sconosciuto ai loro atti. Per questo motivo, abbiamo archiviato.

FRAGALÀ. Naturalmente sono d'accordo con il procuratore Di Nicola perché ha condiviso tutto quello che ho sostenuto finora. Non sono d'accordo, però, con la chiosa del dottor Giovagnoli. Quando la Procura di Bologna ha sollevato il caso in Cassazione perché il Giudice per le indagini preliminari si rifiutava di archiviare una notizia iscritta nel modello

45, la Cassazione ha stabilito esattamente il contrario di quanto egli sostiene. Infatti, ha affermato che non è ipotizzabile un potere di destinazione del pubblico ministero (onorevole Papini, l'altra volta ho parlato di insabbiamento-destinazione proprio perché lo dice la Cassazione) dei fatti che comunque vengano a sua conoscenza ancorché di cosiddetta pseudo-notizia di reato: anche se è una pseudo-notizia di reato, il pubblico ministero non la può cestinare nel suo archivio – così dice la Cassazione – ed invero tale organo, cioè il pubblico ministero, è tenuto a richiedere l'archiviazione al Giudice per le indagini preliminari anche per quei fatti che ritenga del tutto irrilevanti per il sistema penale, non potendo questi essere sottratti al controllo giurisdizionale e così via.

Questa notizia, che non si può gabellare come una notizia assolutamente irrilevante (anche se lo fosse, però, dovrebbe essere sottoposta al vaglio giurisdizionale del Giudice per le indagini preliminari), era firmata dal capo dell'antiterrorismo in Italia nel marzo 2001, cioè dal dottor De Gennaro, e conteneva i collegamenti di un gruppo terroristico che agiva in tutta Europa e che faceva capo al famigerato Carlos, cioè la *longa manus* della STASI tedesco-orientale e del Servizio segreto dell'Unione sovietica, che aveva seminato morte e terrore in tutta Europa (aveva abbattuto aerei e aveva fatto cose incredibili). Ebbene, questa notizia molto articolata del dottor De Gennaro concludeva così: «Ciò premesso, si prega voler disporre ogni opportuno accertamento per verificare la presenza del Kram a Bologna in date prossime al noto attentato del 2 agosto 1980, riferendone l'esito all'autorità giudiziaria per l'eventuale avvio di ulteriori indagini da svolgersi anche all'estero». Quindi, De Gennaro chiedeva alla DIGOS di Bologna di effettuare indagini su un dato di fatto incredibilmente importante per l'antiterrorismo italiano, cioè di accertare se il famigerato Kram, agli ordini di Carlos e in collegamento con tutti gli esponenti del terrore operanti in Europa, quella notte avesse effettivamente dormito a Bologna e poi di rinviare tutto all'autorità giudiziaria per le indagini. Questo era quanto chiedeva De Gennaro.

Ebbene, la questura di Bologna vi ha mandato quella nota intestata a «Thomas Kram (...), esponente dell'organizzazione terroristica tedesca Cellule rivoluzionarie» evidenziando che, a seguito dell'attività della direzione centrale della Polizia di prevenzione, cioè dell'antiterrorismo, si segnalava la presenza di Kram a Bologna: aveva svolto le indagini e aveva accertato che Kram aveva dormito a Bologna la notte della strage e a questo punto vi elencava una serie di elementi che collegavano Kram agli esponenti del terrore, delle azioni eversive in Italia e in tutta Europa; infine, concludeva la nota affermando (lo dico, signor Procuratore, usando le parole della Cassazione e senza voler assolutamente dire qualcosa di irriuale o di atipico) che questa notizia non si doveva cestinare nell'archivio del pubblico ministero, ma doveva passare al vaglio del Giudice per le indagini preliminari. Questa è la mia critica giuridica, che poi ha o può avere conseguenze incredibili perché queste indagini non sono state svolte. Allora, la nota della DIGOS continuava dicendo che «Kram era assolutamente legato a Margot Christa Fröhlich, elemento di spicco del gruppo

Carlos». Da ultimo, dice la nota della DIGOS a voi diretta: «Il predetto risulta aver alloggiato a Bologna la notte del 1° agosto del 1980, giorno antecedente alla strage alla stazione ferroviaria. Quest'ultima circostanza», dice la DIGOS, «con tutte le cautele e le riserve del caso, potrebbe essere messa in relazione con le dichiarazioni relative alla «strage di Bologna» rilasciate dal citato «Carlos», che già stava scontando l'ergastolo a Parigi, «così come riportato in un articolo del quotidiano (...) che si allega in copia. ...e mentre su Bologna descrisse la *silhouette* di un «compagno» che si trovava alla stazione e che poteva essere l'oggetto dell'attentato, oggi quella figura è praticamente sparita dalla sua memoria». Mi permetto, allora, di contestare con molta cortesia e pacatezza il punto di vista a lei suggerito con la nota, con la chiosa a margine dal dottor Giovagnoli, vale a dire indagini a monte dell'antiterrorismo italiano, indagine a valle della DIGOS di Bologna che accerta che Kram ha dormito quella notte, indagini, ancora, a valle sui collegamenti con i maggiori gruppi terroristici europei di Kram e il tutto con una richiesta del dottor De Gennaro di riferire all'autorità giudiziaria per l'attivazione di eventuali indagini: lei mi insegna che la polizia giudiziaria non ordina all'autorità giudiziaria le indagini, scrive sempre «eventuali indagini», ma che queste eventuali indagini siano state bloccate, credo sia stato un errore. Non parlo né di buona fede, né di malefede, né di cestinazione, come dice la Cassazione, ma di un errore. Vale a dire che io, al vostro posto, non lo avrei fatto e non capisco perché sia stato fatto.

DI NICOLA. Lei ha ragione su una questione di fatto. Ed è la seguente. Noi vi abbiamo mandato copia di tutto il fascicolo. A pagina 2 di questo fascicolo, proprio su quella nota della DIGOS che dovrebbe costituire quella che avrebbe dovuto, secondo la sua opinione, determinare l'iscrizione al modello 21, c'è la nota del collega Giovagnoli: «Al signor Procuratore per le valutazioni e annotazioni di sua competenza. Suggerisco l'iscrizione a modello 45. Bologna 18-4-2004». L'argomento...

FRAGALÀ. Signor Procuratore, immediatamente riceve quella nota il dottor Giovagnoli e immediatamente suggerisce l'iscrizione al modello 45 e cioè la cestinazione all'archivio della Procura, come dice la Cassazione?

DI NICOLA. La ringrazio per la domanda, perché ci consente di chiarire un punto. Mi pare di avere detto prima che la iscrizione al modello 45 non significa fine del discorso, ma che quell'elemento non è ritenuto, dal Procuratore della Repubblica, ancora tale da poter essere considerato una notizia di reato, non avendone le caratteristiche. Di tutto quello che noi abbiamo detto, l'opinione rimane discorde su questi punti: il fatto che Kram abbia dormito a Bologna, il fatto che Kram sia collegato alle Cellule rivoluzionarie non legittima, a mio avviso e ad avviso del collega Giovagnoli a suo tempo... Io non ero a Bologna, ma è stato un altro collega, il quale ha detto: «Bene, ha ragione»; e io lo avrei detto ugualmente. Perché sto assumendo questa posizione? Perché sono d'accordo, in quanto

avrei fatto la stessa cosa. Avrei detto: «Giovagnoli, sono d'accordo con te, iscriviti al modello 45». Perché questi due elementi non erano sufficienti ad attribuire al Kram la strage di Bologna. La visione del magistrato deve essere la seguente: ti attribuisco la strage di Bologna, anche come ipotesi, pure in via ipotetica, purché però vi sia una attribuzione da parte della fonte. L'unica possibilità di dire che questa attribuzione c'era o che ci poteva essere era quel riferimento a indagini già disposte dal capo della polizia. Però, mentre la lettera mandata dalla Commissione, e diretta al questore e alla DIGOS di Bologna aggiunge questo dato, se lei va a leggere il fascicolo, qui si dice: «si trascrive qui di seguito una nota, pervenuta dalla Direzione centrale», ma guarda caso l'ultima parte della nota non è trascritta in questo documento. Quindi, noi ignoravamo il fatto che il capo della Polizia avesse disposto indagini di polizia in relazione a questo fatto.

PRESIDENTE. Cioè, vi è stato omesso? Siete tutti giuristi ed io non lo sono: non capisco. Cioè, un documento è stato censurato? Tagliato?

DI NICOLA. No. Avranno fatto il seguente ragionamento: «questo ordine viene dato a noi, che non vogliamo coinvolgere l'autorità giudiziaria, perché riteniamo che si tratta di una pista investigativa generica che non può determinare una notizia di reato». E hanno fatto bene.

RAISI. Mi scusi, ma se il dottor Giovagnoli ha detto di aver parlato al telefono con il capo della DIGOS, quindi gli avrà spiegato quello che lei...

DI NICOLA. Se il dottor Giovagnoli non ha iscritto, dopo aver detto che c'erano le indagini, avrebbe anche fatto bene, perché le indagini erano generiche, mentre per indiziare qualcuno occorre l'attribuzione di un reato ad un soggetto, anche se è una attribuzione fantasiosa.

GIOVAGNOLI. Vorrei intervenire.

PRESIDENTE. Credo anzi che sia molto opportuno, dottor Giovagnoli.

GIOVAGNOLI. Appunto, altrimenti si fa della confusione.

Innanzitutto continuo a non essere d'accordo con l'interpretazione dell'onorevole Fragalà, nel senso che per quel che ricordo della vicenda del 1991 (che vissi anch'io, perché ero comunque negli Uffici giudiziari di Bologna), la questione lì era un'altra. C'erano alcuni sostituti che sostenevano che anche i fatti iscritti al modello 45 non si potessero archiviare *de plano* e dovessero essere mandati al Giudice per le indagini preliminari. Il Giudice per le indagini preliminari si rifiutava di archivarli, sostenendo che se erano iscritti al modello 45 non costituivano notizia di reato e non si doveva chiedergli l'archiviazione, ma la si doveva fare da soli. La Cassazione non ha detto il contrario di quello che poi è stato stabilito

(quello che si iscrive a modello 45 non va sottoposto al Giudice per le indagini preliminari), ma ha detto che non si può iscrivere a modello 45 quando c'è una notizia di reato, e comunque anche se è stato fatto per errore (cioè è stata messa una notizia di reato a modello 45), questo non basta a non sottoporlo al Giudice per le indagini preliminari: se c'è una notizia di reato di fatto, bisogna mandarla al Giudice per le indagini preliminari.

Intanto, va detto che l'applicazione del codice del 1989 aveva proprio formalizzato l'esistenza del modello 45, che prima non esisteva: non è che si siano aboliti gli «Atti relativi a» e si sono introdotti in questo nuovo registro. Prima gli «Atti relativi» erano un'invenzione e il codice del 1989 ha introdotto il registro degli atti non costituenti notizia di reato. Per questi fatti c'è l'archiviazione *de plano*.

FRAGALÀ. Dottor Giovagnoli dica che è una archiviazione amministrativa, senza controllo del giudice.

GIOVAGNOLI. Non so se è amministrativa perché io non sono un organo amministrativo ma giurisdizionale ed è un'archiviazione che proviene dal Procuratore della Repubblica. Non è sottoposta all'esame del Giudice per le indagini preliminari perché non c'è una notizia di reato, questo è quanto diciamo e continuiamo a ripetere. Questa è la notizia che ci invia la questura di Bologna e non dobbiamo equivocare. Continuo a non sapere cosa scrive De Gennaro perché non ho mai visto questa nota del capo della Polizia De Gennaro non essendo mai arrivata alla Procura di Bologna. Arriva invece una nota della DIGOS di Bologna, che come ho detto era stata preannunciata per telefono, e si procede ad una segnalazione. La Polizia non ordina nulla ma fa parte del suo mestiere inviare notizie di reato. Riceviamo continuamente notizie di reato della polizia e se in queste si dicesse che Kram è accusato della strage di Bologna iscrivere tali notizie nel modello 21. Questo se l'avesse detto, ma in realtà non lo dice e sta molto attenta a non dirlo e continua a spiegare nella sua nota che non si sa neanche se Kram è in contatto con Carlos, se conosce delle persone che hanno conosciuto Carlos oppure se alla stessa organizzazione terroristica R.Z., che talvolta viene chiamata Cellule rosse e altre volte Cellule rivoluzionarie, appartengono soggetti che in alcuni casi è risaputo abbiano collaborato con Carlos. Inoltre, quando parla della Fröhlich non dice affatto che è certamente in contatto con Kram, ma afferma che quest'ultimo era in contatto con una certa Heidi che non si può escludere sia la Fröhlich. Anche questo, purtroppo, in quel momento non ci avrebbe detto granché dal momento che solo adesso abbiamo scoperto, grazie alle vostre interpellanze, che agli atti delle indagini di Bologna esisteva anche la notizia di un teste che nel 1982 aveva riconosciuto la Fröhlich come persona che poteva essere a Bologna in quel periodo.

Ciò che per me è importante chiarire è che questa segnalazione a margine è la prassi esistente nel nostro Ufficio. In alcuni casi, i più delicati, la notizia viene passata al sostituto procuratore perché ne prenda vi-

sione o arriva direttamente al sostituto, come in questo caso, che la sottopone al capo dell'Ufficio affinché ne prenda conoscenza e decida come iscriverla, per le valutazioni e le annotazioni di sua competenza. Poiché ero delegato, come lo sono tuttora, ad occuparmi di ciò, non dovevo passare la notizia in modo neutrale, ma dire cosa ne pensavo e così ho fatto. Ho detto cosa ne pensavo, vale a dire l'iscrizione nel modello 45, che non significava cestinare la notizia senza lo svolgimento di alcuna indagine. Infatti, il giorno 23 aprile 2001 scrivevo al dirigente della locale DIGOS della questura di Bologna e al Comandante dei carabinieri del ROS di Bologna: «Riferimento: indagini sull'eversione di destra e sui reati di strage commessi a Bologna e nel distretto nel 1980» – che è il titolo generale con il quale ci si occupa di questi eventi – «oggetto: nota della DIGOS 14 aprile 2001 relativa a Kram» e a un'altra vicenda accaduta lo stesso giorno in relazione ad una tedesca associata per coincidenza temporale. Trasmettevo, quindi, gli atti con richiesta di riferire ogni utile elemento di valutazione in merito all'eventuale presenza, il 2 agosto 1980, di persone legate all'eversione di sinistra tedesca e ogni possibile rilievo che per le indagini in riferimento ciò poteva avere. Si dice inoltre «... perché teniate conto del contenuto delle note in oggetto, in relazione alle indagini indicate in riferimento e delegate a codesto ufficio e perché riferiate su eventuali spunti investigativi che possano scaturire dal contenuto degli stessi». In sostanza ho chiesto alla Polizia di dirmi se il fatto che un terrorista tedesco dormisse a Bologna il 2 agosto 1980 ci dava la possibilità di scoprire qualcosa. Loro mi hanno risposto di no affermando che Kram era completamente estraneo a questi atti. Cos'altro dovevamo fare?

Inoltre, se è vero quanto lei afferma, vale a dire che la polizia centrale voleva che si indagasse su questa vicenda, la DIGOS non avrebbe risposto affermando che non sapeva nulla di Kram, ma avrebbe detto che la polizia centrale riteneva vi fosse una pista nuova e che quindi occorreva acquisire nuovi atti. Noi non abbiamo censurato nulla e nessuno. Se arrivano notizie relative alla strage di Bologna cerchiamo sempre di approfondirle, di qualunque notizia si tratti, come stiamo facendo ora in relazione all'accorpamento di notizie relative alle vostre interpellanze che approfondiremo fino alla fine.

FRAGALÀ. Signor Procuratore, da quanto ha detto ora il dottor Giovagnoli emerge una palese contraddizione. Da una parte avete affermato che questa segnalazione non aveva la dignità di notizia di reato, tant'è che la iscrivete nel modello 45, dall'altra però disponete una delega nei confronti della DIGOS e del ROS, quindi dei reparti di eccellenza della Polizia giudiziaria specializzati nell'antiterrorismo. I casi sono due: o la segnalazione della DIGOS di Bologna non conteneva alcuna notizia di reato e quindi bisognava archivarla sotto il profilo amministrativo *de plano* oppure, come invece avete fatto, la segnalazione della DIGOS di Bologna conteneva elementi di reato che vi hanno spinto a fare una delega ai ROS e alla DIGOS per accertare i fatti.

DI NICOLA. Ci stiamo muovendo su un equivoco che è necessario rimuovere altrimenti non andiamo avanti e continuiamo a scontrarci. Il Procuratore della Repubblica, a mio avviso e secondo legge – e su questo possiamo interpellare qualunque giurista – quando riceve una notizia che non attribuisce il reato ad una certa persona ma che potrebbe, attraverso uno sviluppo investigativo, attribuire a quella persona un determinato fatto, poiché anch'egli può acquisire direttamente notizia dei reati e non riceverle soltanto – almeno così è oggi e spero continui – può effettuare quegli accertamenti che la Cassazione definisce «accertamenti per la ricerca della *notitia criminis*». È evidente che se questi accertamenti per la ricerca della *notitia criminis*, che non sfociano ancora in indagini, vengono delegati alla polizia questa può effettuarli di propria iniziativa senza però mai colpire i diritti dei cittadini. Se il procuratore Giovagnoli, sulla base di questo atto, avesse ordinato una perquisizione, un sequestro o qualsiasi altro atto tipico del pubblico ministero in sede di indagini, in quel caso Lei avrebbe potuto a ragione parlare di una contraddizione e di una violazione legata ad un comportamento non consentito, ma siccome ciò non è accaduto bisogna riportarci al sistema che dà la possibilità al pubblico ministero di valutare se acquisire la notizia. Visto che costoro, in seguito agli accertamenti fatti, nel 2001 non hanno risposto nulla, ci si è limitati a scrivere «Visto, si archivi» perché non c'è mai stata una *notitia criminis*.

BIELLI. Nell'ambito di quest'audizione non ci si può limitare a discutere di un fatto giuridico.

DI NICOLA. Non vorrei che l'indagine fosse sulla Procura.

FRAGALÀ. Non è così. L'ho detto in premessa.

BIELLI. Vorrei spiegare la ragione di questa mia interruzione. Oggi stiamo indagando...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Bielli, ma francamente non comprendo il motivo della sua interruzione. La prego di non interrompere l'intervento del senatore Fragalà.

BIELLI. C'è una ragione, signor Presidente, altrimenti non lo avrei fatto.

PRESIDENTE. Probabilmente quella che lei ritiene essere una ragione in realtà non lo è.

BIELLI. Lasci che le spieghi, Presidente, se me lo permette.

In questo momento non si sta più discutendo dei fatti, ma del comportamento della Procura di Bologna. Questo non può essere tema della nostra Commissione. È già stata data risposta alle domande che sono state

loro rivolte sulla questione in oggetto. Se vi sono altre questioni se ne può discutere, ma ora la discussione si è trasformata in un'occasione di contenzioso tra un'interpretazione ed un'altra.

Che titoli abbiamo noi per dare un'interpretazione? Lo dico con molta nettezza, non essendo un terreno che ci appartiene.

PRESIDENTE. Onorevole Bielli, lasci a me il compito di valutarlo. Non credo che il Procuratore abbia bisogno di essere difeso.

FRAGALÀ. Lasci che sia il Procuratore a dirlo e non lei.

BIELLI. Signor Presidente, mi permetterà...

FRAGALÀ. Io non interrompo mai il deputato Bielli.

PRESIDENTE. Io le permetto fino ad un certo punto di interrompere. Ora le toglierò la parola perché è necessario proseguire secondo quanto previsto dall'ordine del giorno.

BIELLI. Lei, al di là del fatto che presiede la Commissione, non mi può negare la parola perché io ho il diritto-dovere, quando ritengo che vi sia qualcosa che va oltre, di fare una segnalazione, altrimenti mi deve essere spiegata la ragione per la quale siamo qui.

FRAGALÀ. Lei può segnalare la questione al termine del mio intervento.

BIELLI. Presidente, lei può anche rispondermi in un certo modo, ma non mi può dire che non posso sollevare la questione.

PRESIDENTE. Lei ha parlato, le ho dato questa facoltà, ma ora si deve continuare.

FRAGALÀ. Non faccia dell'ostruzionismo. Bisogna continuare.

BIELLI. Sono d'accordo, ma è mio compito sottolineare che si sta facendo qualcosa di estraneo.

PRESIDENTE. È assolutamente chiaro quanto lei sta dicendo, onorevole Bielli.

BIELLI. Lei in questo modo non garantisce nessuno.

FRAGALÀ. Signor Procuratore, lei ha detto che il dottor Giovagnoli iscrive nel modello 45 notizie non costituenti reato, però dà la delega ad indagare alla DIGOS e al ROS.

DI NICOLA. Per acquisire l'eventuale notizia.

FRAGALÀ. A quel punto, come dice la Cassazione del 1991 e successivamente anche le sezioni unite, non avevate l'obbligo, una volta fatte le deleghe, di trasmettere il fascicolo al Giudice per le indagini preliminari per il controllo giurisdizionale?

DI NICOLA. Da parte del pubblico ministero non era stato posto in essere alcun atto che ledesse il diritto del cittadino. Mi riferisco a quanto indicato dalle sezioni unite, se non vado errato nel 1991.

PRESIDENTE. Onorevole Fragalà, mi sembra che a questo punto abbiamo «arato» abbastanza.

FRAGALÀ. Concludo con un ultimo quesito, signor Presidente.

Il dottor Giovagnoli ha detto più volte che l'archiviazione è stata *de plano*, un'archiviazione amministrativa. Ebbene, Procuratore, per quale motivo per una archiviazione amministrativa il dottor Giovagnoli ha ritenuto di redigere una motivazione? Chi era il destinatario giuridico di una motivazione, trattandosi di un'archiviazione amministrativa? Non riesco a comprenderlo.

Se l'archiviazione era *de plano* perché era necessario giustificarla con una motivazione?

DI NICOLA. A quale motivazione si riferisce?

FRAGALÀ. L'ufficio della Procura della Repubblica dispone l'archiviazione amministrativa, non trasmette gli atti al Giudice per le indagini preliminari e decide di redigere una pagina di motivazione sui motivi della archiviazione.

DI NICOLA. Qui occorre un chiarimento ulteriore. Voglio risponderle personalmente e non lasciare la risposta al dottor Giovagnoli, perché risulta dagli atti, avendo io solo letto gli atti.

Dobbiamo fare una distinzione rispetto al fascicolo che vi è stato trasmesso in copia. A questo proposito è importante leggere pagina 17 del fascicolo stesso. Dobbiamo essere formali proprio a garanzia dei cittadini e delle istituzioni.

A pagina 17 è scritto: «Visto, agli atti».

Proprio in calce alla nota della DIGOS del 24 aprile 2001 si dice «ad integrazione della nota precedente si comunica che gli ulteriori accertamenti esperiti hanno permesso di appurare che il Kram risulta essere sconosciuto in questi atti». Questa è l'archiviazione amministrativa che si riferisce al Kram. Si tratta di due righe; «Visto, agli atti, perché non emergono fatti rilevanti per le indagini sui fatti di Bologna o dell'Italia».

Quella che si ritrova alle pagine 88 e 89, è un'altra archiviazione, che chiude il fascicolo ma che riguarda altro fatto, cioè il fatto di quella donna che aveva richiesto copia degli atti. Le copie degli atti del procedimento, anche rispetto alla fase amministrativa, devono seguire a mio avviso la

stessa procedura che si adotta in sede di procedura penale. Quindi, si deve applicare l'articolo 116, secondo cui chiunque è interessato può avere copia degli atti del procedimento, ivi compresi gli atti ad esso relativi.

Poiché questa signora tedesca chiedeva copia di tutti gli atti relativi alla strage di Bologna, il dottor Giovagnoli ha risposto con un'archiviazione con riferimento all'altra circostanza emergente dal fascicolo e non certo con riferimento al problema del Kram di cui qui non si parla. Qui si parla del tema della copia, cioè se la Rosemary Gerda Eberle aveva diritto o no a ricevere la copia di tutti gli atti del procedimento di Bologna.

Credo che il dottor Giovagnoli, quando ha saputo di una persona che voleva copia di tutti gli atti relativi al procedimento relativo alla strage di Bologna, si è posto anche il problema della considerevole spesa per lo Stato.

GIOVAGNOLI. Non era questo il problema.

DI NICOLA. Personalmente io mi sarei posto anche questo problema.

Per quale motivo di fronte a questi fatti – e devo ringraziare la Commissione per avermi dato degli elementi per potere ancora cercare la verità, trattandosi di una ricerca che io voglio portare avanti anche nel tentativo di accertare eventuali mandanti e non fermarmi semplicemente ai favoreggiatori – non si verifica cosa ha fatto la Procura di Bologna per accertare oggi la verità sulla base degli atti delle indagini? Forse perché porta la data del 2005? Porta questa data per merito vostro però, per merito di questa Commissione. Dovreste essere lieti di essere riusciti a dare un contributo per consentire all'autorità giudiziaria, che si vuole muovere e vuole andare fino in fondo, di portare a casa tutta la verità, e non soltanto parte di essa.

GIOVAGNOLI. Innanzi tutto, ritengo sempre di dover motivare quella parte che dice lei, che è collegata con la Cassazione. Quando faccio un'archiviazione *de plano*, amministrativa, del pubblico ministero, cerco sempre di spiegare perché sostanzialmente la faccio io e non la mando al Giudice per le indagini preliminari. Questo è il senso del discorso. In quel caso, infatti, era molto breve e spiegavo che non emergono fatti costituenti reato.

La vicenda della Eberle era diversa: la Eberle sosteneva di volere copia degli atti perché affermava di essere stata lei stessa protagonista delle indagini, che era stata presente al momento della strage, che era stata usata come interprete, che poi era stata fatta una rogatoria in cui veniva accusata di qualcosa e che oggi voleva leggere gli atti in base ai quali lei sarebbe stata accusata; indicava anche il nome di un tale Montebugnoli che – secondo lei – la accusava di avere fatto qualcosa.

Tutti gli accertamenti fatti hanno dimostrato che ciò non era vero, cioè che questa non compariva mai; la Eberle, però, ha inviato lettere scritte da un avvocato per insistere sull'argomento e, quindi, io ho ritenuto

di chiarire che mi sembrava ci potesse essere qualcosa di strano perché lei asseriva fatti che non avevamo trovato nelle indagini.

Le nostre archiviazioni amministrative naturalmente sono sempre suscettibili di essere riprese; per questo scriviamo cosa viene fuori in modo che, se si riprendono dopo anni, chi le legge dopo di me capisce il ragionamento svolto.

Vorrei aggiungere una considerazione a proposito delle indagini che adesso abbiamo delegato. Almeno da quando mi occupo io di questi fatti, dal 1994 o giù di lì, cioè a processo principale quasi finito (ho cominciato ad occuparmene quando ancora si doveva fare la Cassazione che poi ha passato in giudicato la sentenza), ci siamo continuamente interessati di fatti di questo genere. Quindi, non lo riprendiamo in mano oggi per via della Commissione, giacché tutte le denunce, le segnalazioni e le prospettazioni di qualcosa di diverso sono state da noi indagate ed approfondite; peraltro, ci sono stati diversi fatti su cui abbiamo svolto nuove indagini per verificare se potesse emergere qualcosa, ma non è emerso mai nulla.

PRESIDENTE. Non ho nulla in contrario ad andare avanti, ma ricordo ai colleghi che alle ore 15,30 iniziano i lavori dell'Assemblea alla Camera dei deputati.

RAISI. Signor Presidente, proprio in virtù di questo, chiedo un aiuto, nel senso che vorrei porre alcune domande facendo un «botta e risposta». Desidero, però, fare una premessa.

PRESIDENTE. La invito a formulare domande che non siano ripetitive di quelle dell'onorevole Fragalà.

RAISI. No, non sono assolutamente ripetitive.

Devo evidenziare che sono rimasto, per l'ennesima volta, un po' stupefatto per la sottovalutazione del personaggio Kram; poi, nelle mie domande, dimostrerò che questa cosa viene da molto lontano e non nasce nel 2001.

Procuratore Di Nicola, lei ha ricostruito la posizione di Kram molto velocemente. Il 1° agosto Kram viene seguito fino a Milano, dove fa perdere le tracce; nel 2001 si scopre che il 1° agosto dormì a Bologna e il 2 agosto scappò da Bologna e – mi rivolgo agli organi inquirenti perché forse qualcuno lo dimentica – il signor Kram dal 2 agosto 1980, mentre prima viaggiava con il proprio passaporto e la propria carta di identità, entra in clandestinità. Abbiamo, quindi, di fronte un uomo che da 25 anni è in clandestinità. Hanno preso tutti quelli di quel gruppo escluso il signor Kram. L'unica informazione che abbiamo trovato nelle tracce che seguono Kram è quella derivante dalle carte dei Servizi segreti ungheresi dove risulta che, nell'ottobre 1980, il signor Kram si incontra con la signora Fröhlich, tale Heidi (ciò è attestato con foto e documenti), ed il signor Carlos, cioè due mesi dopo la strage di Bologna, a dimostrazione che il collegamento esiste e che il signor Carlos non dice cose tanto avventate.

Ribadisco, però, il concetto che ci troviamo di fronte ad un uomo di questo livello: tutto il gruppo è stato arrestato tranne il signor Kram ed un'altra persona che è fuggita.

In Germania troviamo molti soggetti che hanno collaborato con Kram, a cominciare da Weinrich (non dico a caso questo nome) che ha l'ergastolo, è stato arrestato nel 1995, uomo della STASI e braccio destro di Carlos, vice di Carlos, che - ripeto - è in galera in Germania. Vorrei capire anche il motivo per cui non è mai andato nessuno a chiedere qualcosa a questi signori che sono comunque in galera, visto che facciamo le rogatorie per la signora Eberle Rosemarie Gerda!

Allora, vorrei porvi una prima domanda su una questione che mi ha un po' sorpreso. Posso capire che su Kram vi abbiano dato poche notizie, che nessuno di voi sapeva chi fosse, che grazie a noi avete scoperto che la vostra Procura già nel 1982 aveva indagato sulla Fröhlich che era stata vista all'hotel «Jolly» a Bologna (la Fröhlich è la donna arrestata nel 1982 con il T4). Ebbene, a fronte di una figura criminale come quella di Kram, voi aprite un modello 45 su segnalazione indiretta del dottor De Gennaro che riceve fonti importanti e incominciate ad indagare su Kram; contemporaneamente aprite un'indagine sulla signora Eberle Rosemarie Gerda. Vorrei sapere, allora, qual è il contatto tra Kram e la signora Eberle Rosemarie Gerda. Come ha evidenziato giustamente il dottor Giovagnoli, la signora Eberle Rosemarie Gerda è una pazza che ha scritto alcune lettere alla Procura di Bologna sostenendo che quel giorno lei c'era e c'era anche il ministro Fischer. Non ha alcun collegamento con Kram, ma voi avete svolto le indagini mettendo nello stesso modello 45 queste due persone.

Non solo, il collega Fragalà ha sottolineato che nell'atto finale - che forse qualcuno ha sbagliato definendolo «atto di archiviazione» - si legge che «il pubblico ministero, visti gli atti del presente procedimento, ha redatto che» e poi si conclude con l'archiviazione. In questo atto finale, che è il modello 45, voi parlate della Eberle Rosemarie Gerda (cioè sempre di questa mitomane), di Mambro e di Fioravanti, di Licio Gelli, dell'omicidio Amato, cioè parlate di tutto il mondo, ma non parlate di Kram. Voi avete aperto un modello 45, avete parlato di tutto il mondo, ma non avete parlato di Kram!

Detto questo, il primo dubbio che mi sovviene è cosa c'entra Eberle Rosemarie Gerda con il signor Kram. In proposito desidererei avere una risposta secca.

DI NICOLA. Questa domanda esige due risposte perché c'è una parte in cui si dice che Kram, fino al 1° agosto è seguito e controllato a Milano, poi fa perdere le tracce, scappa da Bologna e si pone in clandestinità; quindi, nel 1980 i Servizi ungheresi parlano di due mesi con la Fröhlich...

RAISI. Sì, nell'ottobre 1980: questo glielo dico io perché sono informazioni che qualcuno ha negato.

DI NICOLA. Benissimo. Allora, ringrazio perché apprendo ora tutte queste notizie. Posso assicurare che questa volta abbiamo scritto alla DIGOS, ai carabinieri, dicendo che vogliamo sapere tutto sul punto e quindi sulla prima parte, cioè quella che riguarda i fatti di Kram che erano a noi ignoti. Questo discorso riguarda il futuro.

Noi ci siamo già mossi e metto a disposizione le deleghe per dimostrare che tutto ciò sarà accertato o dovrà essere accertato.

La seconda questione riguarda il motivo per cui la seconda archiviazione è messa insieme agli atti. Mi pare che il dottor Giovagnoli abbia chiarito che allora arrivavano molti esposti, «a chili», concernenti la strage di Bologna, i quali venivano a mano a mano messi nel faldone «Atti relativi a Bologna» e poi archiviati di volta in volta. Infatti, tutti i pazzi d'Italia ci mandavano esposti: potete immaginare quello che accade dopo una strage e un processo del genere!

RAISI. Dottor Di Nicola, non vorrei interromperla, ma qui stiamo parlando di un modello aperto con le lettere di De Gennaro.

DI NICOLA. Con lettera di De Gennaro, guarda caso, il 18 aprile, cioè lo stesso giorno, arriva questa signora che vuole le copie di tutti gli atti del procedimento. Ma a questo punto, proprio per una contemporaneità (può darsi che ci sia stato un errore, ma è veniale, e certamente non riguarda le indagini e quindi sarebbe ultroneo parlarne in questa sede) mi pare che di questo fatto... E perché nell'archiviazione si parlava di tutta la strage di Bologna e si parla di coloro che erano stati condannati all'ergastolo dopo sentenze passate in giudicato? Si parlava di tutto questo, perché si trattava di rispondere ad una signora che, tramite l'avvocato, aveva detto che voleva le copie di tutti questi atti che riguardavano la strage di Bologna. Non credo, quindi, che si possa... Sarebbe meglio, invece, vedere quello che noi vogliamo fare sulla base degli atti che ci date voi.

GIOVAGNOLI. Purtroppo, la cosa trova una spiegazione, per così dire, semplice nella contemporaneità dei fatti. Voi vedrete che il 18 aprile 2001 arriva questa notizia della questura (si guardi il timbro), la mia nota è del 18 aprile e non c'è niente di strano nel fatto che sia stata fatta immediatamente, perché il mio dovere è di leggere questa nota e di proporre come deve essere iscritta: non c'è niente su cui riflettere; poi, dopo, si fanno le cose, dopo l'iscrizione. Lo stesso giorno, anzi il giorno prima, viene questa signora che dice delle cose strane: oggi si può dire che era pazza, ma io non credo fosse tale. Dice delle cose strane, parla di questo ministro Fischer dicendo che faceva parte di un circolo politico di estrema sinistra e agli occhi miei, che conosco la vicenda della strage come attribuita dalle condanne definitive ad un determinato gruppo terroristico italiano, la coincidenza di due atti che mi parlano di estremisti di sinistra tedesca mi sembra significativa, visto che succede nello stesso giorno. È per questo che le due cose vengono messe insieme e che io mando alla DI-

GOS e ai Carabinieri tutte e due le notizie dicendo loro: «Ditemi che cosa succede, vedete se per caso la Eberle ha a che fare con Kram»; che ne so io che cosa ci può essere dietro? Credo che il compito del Procuratore debba essere proprio di controllare, di accertare i fatti e non credo che sia stato un errore: ho messo insieme in quel momento una coincidenza di due cose, per così dire: una pista tedesca – non denunciata, ma prospettata a livello di sospetto dalla polizia – e una signora tedesca che sostiene che ci sono state delle presenze pericolose di tedeschi, quel giorno, a Bologna.

Poi, come dicevo, l'archiviazione di Kram, come ha detto il Procuratore, era già avvenuta il 24 aprile con quella nota a margine, visto agli atti, per cui quando si fa l'archiviazione sulla Eberle si parla solo di lei, perché l'altra questione si era ritenuta già risolta, perché la Polizia aveva detto che non c'era nient'altro da poter accertare su Kram.

Poi, come dicevo, a me non risulta che Kram, dopo la strage, sia diventato latitante: questo non lo so. Posso dire che ho letto...

RAISI. No, entra in clandestinità, il che è diverso.

GIOVAGNOLI. Sì, è sicuramente diverso. Quello che ho visto nella misura cautelare tedesca contro di lui è che viene emessa molto più tardi, credo a fine degli anni '90.

RAISI. Dottore, ma io l'ho detto apposta. Lui entra in clandestinità, il che è diverso.

GIOVAGNOLI. Sì, ma io non sapevo nemmeno questo. Non so da dove risulti.

PRESIDENTE. Cosa vuol dire la parola «clandestinità»?

RAISI. Lo spiego: vuol dire che fino ad allora ha usato i suoi documenti, dopo di allora non più e non viene più ricercato né ritrovato. Mentre, come avete giustamente detto voi, fino al 1° agosto 1980 lui è seguito dai Servizi segreti tedeschi e da quelli italiani: il 2 agosto va via da Bologna e se ne perdono le tracce, e noi le uniche tracce che troviamo sono quelle dei Servizi segreti ungheresi che lo collocano il 29, 30 e 31 ottobre 1980 insieme alla Fröhlich, insieme a Carlos, all'hotel (di cui non ricordo il nome: era la sede di Carlos) a Budapest. Sono gli atti che parlano, su questo. Ma i nostri Servizi segreti e quelli tedeschi non hanno più alcuna informazione di Kram, che sparisce: non so se sia chiaro. Mentre fino a quel momento è inseguito dai nostri e dai loro Servizi.

GIOVAGNOLI. Nessuno, fino ad allora, ci aveva segnalato tale circostanza.

RAISI. Bene, la segnalò io a voi.

Vorrei andare avanti...

PRESIDENTE. Scusate, ma io sono stordito da tanta giurisprudenza, perché...

RAISI. Questa non è giurisprudenza.

PRESIDENTE. Effettivamente qui siamo su un dato di fatto che mi colpisce e credo che colpisca tutti.

RAISI. È enorme, questo fatto.

PRESIDENTE. Questo Kram è pedinato centimetro per centimetro, secondo per secondo in tutto quello che fa sempre da poliziotti tedeschi e italiani. Poi, questi poliziotti che lo pedinavano continuamente...

RAISI. ...lo perdono a Milano.

PRESIDENTE. Lasciamo perdere Kram. Il soggetto sono i poliziotti, non Kram. I poliziotti pedinatori, improvvisamente, cosa fanno? Smettono di pedinare?

RAISI. Non si sa.

DI NICOLA. A noi non l'hanno detto.

PRESIDENTE. Certificano che hanno deciso di non pedinare più? Trovo che questa sia una curiosità investigativa non banale.

PAPINI. Vorrei intervenire in modo brevissimo su questo punto. Non vorrei che al riguardo dessimo informazioni errate. Noi semplicemente non lo sappiamo, non sappiamo che è entrato in clandestinità. Noi non lo sappiamo perché non abbiamo neanche posto questa domanda ad alcuno. Non possiamo affermare che è entrato in clandestinità rispetto all'universo mondo, perché indagini in questo senso non ne abbiamo fatte.

PRESIDENTE. Onorevole Papini, mi scusi, lei ha ragione, ma proprio per questo, il fatto che fosse... Agganciandomi a quanto obiettato dall'onorevole Papini, mi chiedo: questo Kram era seguito da due polizie, sì o no? Sì. Ad una certa ora di un certo giorno le due polizie – non parlo di Kram che entra in clandestinità – smettono o no di pedinarlo?

RAISI. Ne perdono le tracce.

PRESIDENTE. Ne perdono le tracce, vuol dire che constatano che loro vorrebbero stargli col fiato sul collo, ma non possono. Emerge qualcosa, dalle Polizie, che certifichi questo nuovo stato per cui lei, onorevole Raisi, ne conclude che Kram entra in clandestinità?

RAISI. In tutti i *dossier* che abbiamo visto fino ad oggi...

PAPINI. Ma noi non li abbiamo chiesti, né visti!

RAISI. Abbiamo visto i *dossier* del SISMI, della Pubblica sicurezza e del SISDE: Kram è seguito fino al 1980. Il 2 agosto scoppia la bomba: da quel momento su Kram non c'è più una paginetta, sparisce. Fino al 2 agosto 1980, se tu cerchi il fascicolo Kram del SISMI, del SISDE, della pubblica sicurezza c'è tutto; dal giorno successivo al 2 agosto 1980 non c'è più niente.

PAPINI. Siccome su questa vicenda è interesse comune di fare la massima chiarezza, il mio non è un intervento in alcun modo polemico. Voglio soltanto comprendere questi punti. Non avendo chiesto (ad esempio alla Germania) conferma di quello che lei dice, onorevole Raisi, ciò potrebbe anche non essere vero e noi non lo sappiamo. Dico solo che su questo punto non sappiamo e quindi siamo ignoranti, non che abbiamo chiesto e abbiamo ricevuto una risposta.

PRESIDENTE. Il Procuratore sta dicendo «lo facciamo noi»: nel senso che vi accingete a farlo o lo avete fatto?

DI NICOLA. Noi abbiamo fatto delle deleghe di indagini...

RAISI. Però io vorrei finire di porre le domande, che sono importanti. Ci sono dei passaggi molto importanti. Io mi riferisco ai contenuti e non al fatto formale.

DI NICOLA. È utile quel che dite.

PRESIDENTE. Onorevole Raisi, mi perdoni, ma sono le 15,25 e tante domande in 5 minuti non si possono fare. Iniziamo con lo stabilire un ordine dei lavori. La prima domanda è la seguente. I nostri ospiti sono per caso disponibili, domani, a prestarci dell'altro loro tempo, sì o no? E se no, quando?

DI NICOLA. Alla stessa ora andrebbe bene.

GIOVAGNOLI. Io domani dovrò essere nuovamente a Roma, in mattinata. Quindi, se volete che torni alla stessa ora, per me va bene.

PRESIDENTE. Se siete tutti d'accordo, senza stressarci, continuiamo domani, perché – ripeto – questa storia se Kram fosse o no seguito fino al giorno della strage e poi mai più, se è vera, a mio parere assume una colorazione, altrimenti ne assume un'altra. Per questo tipo di accertamento io la ringrazio, onorevole Raisi.

RAISI. Per dare risposta a quello che dice il collega Papini – così lo chiarisco - informo che il signor Kram è ben individuato, seguito fino agli anni in cui è all'università, anche dagli organi di polizia italiana. Se leggete i *dossier* della Polizia italiana, del SISMI e del SISDE, potete notare come costui venga pedinato, vengano rintracciati gli alberghi nei quali ha dormito e i soggetti che ha incontrato. Dal 2 agosto 1980, data in cui scoppia la bomba e lui parte da Bologna, non c'è più alcuna velina che lo riguardi in nessun *dossier* pubblico italiano. Costui viaggia in Italia per dieci anni, si trova a Bologna il giorno in cui scoppia la bomba e poi sparisce. Ebbene, tutto ciò appare come una casualità. Vi rendete conto di cosa sto dicendo? Dopodiché, l'unico documento agli atti della Commissione Mitrokhin che ci parla di nuovo di Kram dopo il 2 agosto appartiene ai Servizi segreti ungheresi i quali confermano che è vivo e che il 29, 30 e 31 ottobre 1980 si trova a Budapest con il signor Carlos e la signora Fröhlich, e questa è l'unica cosa sulla quale do ragione a voi che dite che non potevate saperlo.

Non ho una mentalità da complottista ma vi sono alcune cose che a mio avviso vanno chiarite.

PAPINI. Poiché la tua affermazione sembrerebbe confermare che noi sappiamo già che non è stato ritrovato da nessuno e dal momento che a noi invece ciò non risulta, conviene non fare la tua affermazione e asserire invece che, per la parte che riguarda i documenti in nostro possesso non ci risulta nulla e che fino ad oggi non abbiamo posto questa domanda a tutti quelli che potevano dare una risposta ed è bene quindi che si cominci a porla.

RAISI. Dai documenti da me letti e acquisiti dalla Commissione risulta che fino al 2 agosto 1980 Kram è rintracciabile, dopo quella data non lo è più.

GIOVAGNOLI. Come l'onorevole Raisi sono interessato ai fatti, mi piace fare l'inquirente e per tale ragione svolgo questa attività. Tuttavia, a proposito di quanto affermavate poc'anzi nei confronti del Capo della Polizia De Gennaro che a vostro giudizio voleva indagare sulla vicenda, rilevo che se egli avesse fatto la constatazione dell'onorevole Raisi, vale a dire che dopo quella data si erano perse le tracce di Kram mentre in precedenza veniva costantemente pedinato, è strano che non l'abbia segnalato nella lettera del 2001. Avrebbe dovuto inserire anche questo tra gli elementi sospetti.

Inoltre, uno degli aspetti che desideriamo chiarire con la Polizia è il fatto che a Bologna non conosciamo i risultati raggiunti, dopo che abbiamo scoperto che nel 1979 la polizia tedesca aveva segnalato alla Polizia italiana la presenza di Kram in Italia chiedendo notizie su di lui. La centrale operativa della Polizia italiana aveva diffuso l'obbligo di ricerca a tutte le questure ma noi abbiamo soltanto le risposte interlocutorie tra Bologna e Roma con notizie provenienti da Perugia. Non sappiamo

però di risposte provenienti da altre questure del Paese. Ciò che desideriamo chiarire è proprio se esistevano altre risposte e questo comprende anche eventuali notizie successive di cui non sappiamo nulla.

RAISI. In merito a quanto lei afferma nutro un unico dubbio. Non sono un giurista, un inquirente, ma semplicemente una persona che ha letto le carte. La magistratura tedesca sulla base di alcune indagini e delle dichiarazioni rese da persone condannate all'ergastolo in Germania, tutto il gruppo Separat, invia questa segnalazione al Capo dell'antiterrorismo, nonché futuro capo della Polizia, e a nessuno viene in mente di chiedere una rogatoria alla Germania per capire chi è questo Kram. Il vero problema è che solo oggi, anche a seguito di quanto emerso in questa sede, ci stiamo accorgendo che Kram è una figura di rilievo nel panorama terroristico internazionale e nessuno, dagli organi inquirenti a quelli di polizia, agli stessi Servizi segreti, colloca questa figura per ciò che realmente rappresenta. Questo è il dramma.

Entro ora nel merito della questione. Mi conferma, in base alle informazioni di cui disponete, che Thomas Kram, esponente dell'organizzazione terroristica tedesca «Cellule rivoluzionarie», risulta aver frequentato l'università per stranieri di Perugia nel novembre 1979?

DI NICOLA. Sì.

RAISI. Mi conferma che il cittadino giordano di origine palestinese, Abu Anzeh Saleh, arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul traffico dei missili di fabbricazione sovietica Strela, nonché responsabile in Italia per il gruppo FPLP e residente a Bologna, risulta aver frequentato l'università per stranieri di Perugia nel 1979?

DI NICOLA. Sì.

RAISI. Conferma il dato che ci avete fornito, contenuto nelle vostre lettere e che personalmente mi ha lasciato davvero perplesso...

DI NICOLA. Alla lettera erano allegati tre documenti i quali riportano quanto lei sta affermando.

RAISI. D'accordo. Conferma quindi che la perquisizione effettuata dai Carabinieri in occasione dell'arresto di Saleh a Bologna, il 13 novembre 1979, portava al ritrovamento dell'annotazione del numero telefonico di Giovannone?

DI NICOLA. Sì.

RAISI. Questo rappresenta un dato di non poco conto rispetto alla famosa pista di collegamento Giovannone-Saleh-Kram.

Ora arriviamo al problema che ho poc'anzi citato in relazione al quale qualcuno fa finta di ignorare i fatti. Conferma la circostanza che su Thomas Kram, già oggetto di perquisizione domiciliare da parte del personale della questura di Perugia il 27 novembre 1979 - a dimostrazione che già allora era sotto osservazione - il Ministero dell'interno, su richiesta dell'autorità di polizia tedesca, in data 3 maggio 1980 dispone l'iscrizione del soggetto in rubriche di frontiera con provvedimenti riservati a vigilanza e di perquisizione sotto l'aspetto doganale per fini di sicurezza nazionale?

DI NICOLA. Sì, tant'è vero che è stato controllato il 1° agosto e poi è stato registrato.

RAISI. A questo punto inizia la «partita a tennis». Un fascicolo recentemente acquisito dalla Commissione fa emergere un aspetto rilevante. Conferma che la DIGOS di Bologna, in data 24 aprile 2001, a seguito del rapporto su Thomas Kram del 18 aprile precedente, comunicava che il nome del terrorista tedesco non era presente in alcun modo negli atti della questura di Bologna in riferimento a qualsiasi attività criminosa in Italia?

DI NICOLA. L'abbiamo letto.

RAISI. Vorrei che la Commissione prendesse atto di questa nota, acquisita dai nostri collaboratori De Lutiis e Biscione presso il Ministero dell'interno, indirizzata il 7 dicembre 2005 dalla Questura di Bologna al Ministero dell'interno, nella quale si comunica, per opportuna conoscenza, che, nell'ambito della collaborazione fornita alla Commissione parlamentare di inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin e l'attività di *intelligence* italiana», è emerso il nominativo del Kram tra gli atti del fascicolo categoria A4 «strage stazione ferroviaria Bologna 2 agosto 1980», faldone relativo ai rapporti all'AG, volume n. 8. Detti atti evidenziano che tale nominato era già stato oggetto di pregressa corrispondenza, in date successive al 2 agosto 1980, in ordine alla sua presenza in Bologna, con le competenti articolazioni del Ministero dell'interno e con l'A.G. locale. Agli atti vi è anche un telegramma della Questura di Bologna, datato 9 agosto 1980, firmato dal questore di Bologna, in cui già all'epoca si parla di Kram, delle Cellule rivoluzionarie e dello stesso Weinrich, il famoso braccio destro di Carlos, attualmente in carcere e collegato anche a Kram. Questo telegramma è datato 9 agosto 1980 e la strage si è verificata il 2 agosto. Già allora quindi era chiaro il quadro nell'ambito del quale operava Kram e quindi i suoi collegamenti. Pertanto, mi chiedo come sia possibile affermare ancora oggi che non risultava nulla a questa questura. A mio parere si tratta di un fatto che non può essere ritenuto di poca rilevanza.

GIOVAGNOLI. Effettivamente quelli della questura di Bologna ci hanno segnalato che si sono accorti dell'errore; ci hanno spiegato che,

quando è stata fatta l'indagine per la strage, naturalmente è emersa un'infinità di elementi e, nella compilazione dei fascicoli nominativi intestati ai singoli soggetti, non è stato fatto un fascicolo intestato a Kram. Pertanto, nel 2001 hanno risposto che non risultava nulla proprio perché non hanno trovato alcun fascicolo nominativo intestato a lui. Quando invece ci sono stati gli accertamenti del 2005 della vostra Commissione, il commissario addetto all'antiterrorismo ha riesaminato anche il fascicolo generale (noterà, infatti, che nella lettera da lei letta, che noi non abbiamo ma che ci hanno spiegato a voce, si afferma che è stato trovato il fascicolo generale degli atti relativi alla strage) e si è accorto che effettivamente esisteva questa corrispondenza avvenuta subito dopo la strage; vale a dire che, subito dopo la strage, la questura di Bologna si era resa conto che il 2 agosto aveva alloggiato a Bologna una persona che era stata segnalata da osservare, da pedinare e da controllare e aveva chiesto alla direzione centrale ulteriori informazioni; la direzione centrale sostanzialmente aveva risposto quelle poche cose che continuano a girare negli atti. Questa è la situazione.

RAISI. Vorrei semplicemente evidenziare, giusto perché sono state fatte le indagini, che c'è un fascicolo del 1979, Ufficio stranieri, intitolato a Kram, che contiene tutta la situazione di Kram.

GIOVAGNOLI. Sì, ma sono due cose diverse e non dovete fare confusione! Il fascicolo del 1979 è quello di cui si parla dappertutto: la polizia tedesca ci dice che viene in Italia una persona che non è ricercata, ma che loro vogliono sapere cosa faccia; tanto è collaborativa la nostra polizia che dirama a tutte le Questure d'Italia la notizia di cercarlo. Nelle indagini successive alla strage di Bologna del 2 agosto 1980 invece, non era stato istituito un fascicolo nominativo su Kram e pertanto, quando nel 2001 chiediamo se c'è qualcosa che colleghi Kram alla strage di Bologna, loro - errando - ci rispondono di no perché solo nel 2005, riguardando i fascicoli in generale, si accorgono che c'era stata questa interlocuzione nel 1980 in cui si diceva che Kram era a Bologna. Se mi permettete, questa circostanza non dimostra una nuova grande pista da esplorare; a mio avviso, dimostra che nel 1980 si erano già resi conto che c'era un sospetto tedesco a Bologna, ma questa notizia non aveva dato alcun altro frutto perché la polizia centrale l'aveva esaminata e non aveva trovato nulla da dire. Vi sto dicendo tutto ciò, però, in questo botta e risposta nel senso che noi stiamo ancora aspettando le notizie su tale punto.

RAISI. Chiaramente ritengo vi sia la buona fede su tutto; noto, però, che si stanno accumulando tanti errori!

DI NICOLA. Dalla Procura di Bologna neanche un errore!

RAISI. Dottor Di Nicola, le faccio una profezia: di queste partite a tennis, da qui in avanti, ne vedremo moltissime. È chiaro, infatti, che vi

sarà un gioco tra chi dirà di avere avuto i documenti, di averli trasmessi, che forse non si sono capiti e così via.

L'importante è che oggi abbiamo chiarito alcune posizioni. Oggi mi sembra abbastanza chiaro che Kram non è un personaggio da sottovalutare, come forse qualcuno ha fatto nel 1980. Ribadisco il concetto: è un signore ben collocato. Abbiamo finalmente capito i rapporti tra lui, Carlos e la Fröhlich perché sono agli atti. Oggi sono chiari e non si può dire che non siano noti. Lo dico per un domani, quando non si potrà affermare che non si conoscevano.

DI NICOLA. Per un domani è un piacere poter accertare la verità, ma comunque la Procura di Bologna non ha partecipato ad alcun gioco: l'autorità giudiziaria è fuori! Voglio concludere così, proprio per quella previsione.

PRESIDENTE. Vorrei proporre alla delegazione dell'Ufficio di presidenza, che si dovrebbe recare domani al SISMI, di anticipare la visita alle ore 9,30; altrimenti rischiamo di non farla. Poi, ci ritroveremo qui, grazie alla disponibilità dei nostri ospiti, alle ore 13,30 per proseguire questa audizione.

Ringrazio il dottor Di Nicola e il dottor Giovagnoli per la gentile collaborazione e rinvio il seguito dell'audizione a domani, mercoledì 25 gennaio 2006, alle ore 13,30.

I lavori terminano alle ore 15,45.

